

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/867 DELLA COMMISSIONE**del 13 giugno 2018****che stabilisce il regolamento interno delle commissioni di ricorso dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/796 conferisce al consiglio direttivo dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») il potere di istituire una o più commissioni di ricorso, responsabili dei ricorsi e delle procedure di arbitrato di cui agli articoli 58 e 61 di tale regolamento.
- (2) Poiché il regolamento (UE) 2016/796 fissa soltanto i principi essenziali relativi al trattamento dei ricorsi, occorre stabilire il regolamento interno della commissione di ricorso, comprese le regole di voto, le procedure per presentare ricorso e le condizioni per il rimborso delle spese dei suoi membri. Su proposta dell'Agenzia e previa consultazione del consiglio direttivo dell'Agenzia, la Commissione dovrebbe stabilire il regolamento interno della commissione di ricorso.
- (3) Il consiglio direttivo dell'Agenzia dovrebbe istituire almeno una commissione di ricorso quale organismo permanente, al fine di assicurare un processo decisionale coerente e uniforme, ridurre gli oneri amministrativi e il lungo processo di nomina dei membri ad ogni ricorso o richiesta di arbitrato e attingere alle competenze individuali e collettive dei suoi membri.
- (4) Il consiglio direttivo dell'Agenzia può istituire una o più commissioni di ricorso con tre o cinque membri e un numero corrispondente di supplenti, conformemente all'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/796.
- (5) Affinché la commissione di ricorso possa funzionare agevolmente ed efficacemente, uno dei membri dovrebbe essere nominato presidente della commissione di ricorso. È essenziale che il presidente garantisca la qualità e la coerenza delle decisioni della commissione di ricorso.
- (6) Nello svolgimento delle sue funzioni la commissione di ricorso dovrebbe inoltre essere assistita da un cancelliere e da un relatore. La loro nomina, il loro ruolo e i loro compiti dovrebbero essere chiaramente definiti. Per ogni procedimento dovrebbe essere designato un relatore, mentre i servizi del cancelliere dovrebbero essere condivisi fra tutte le commissioni di ricorso.
- (7) È opportuno prevedere la possibilità che la commissione di ricorso formuli orientamenti specifici di natura amministrativa per integrare il regolamento interno con modalità pratiche.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/796,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE

Articolo 1

Istituzione

1. Le norme stabilite nel presente regolamento per la commissione di ricorso si applicano a ogni commissione di ricorso istituita con decisione del consiglio direttivo dell'Agenzia. Tutte queste commissioni sono nel seguito denominate collettivamente «la commissione di ricorso».

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

